REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n.22/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37556** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxxx, nato ad xxxxx il xxxxx, ivi residente al xxxxxxx, c.f. xxxxxxx, elettivamente domiciliato in Bari al viale Luigi De Laurentis n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Muolo dal quale è rappresentato e difeso;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

A.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Riunite Terra di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 21 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Giuseppe Muolo per il ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxxx, come sopra generalizzato,

riferisce:

- di aver svolto attività lavorativa presso l'I.P.A.B. xxxxxx (oggi confluita nella A.S.P. Riunite Terra di Bari), con sede in xxxxxx nel periodo dal xxxxx al xxxxxx, in qualità di Segretario, inquadrato a far data dal 1° gennaio 2004 nella posizione organizzativa D5, corrispondente al quinto livello dei dipendenti degli enti locali;
- di essere stato trasferito, a partire dal xxxxx, a seguito di propria istanza per mobilità volontaria, nei ruoli della Regione Puglia, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. xxxxxx del xxxxx alle dipendenze del "Settore xxxxxxxxxx";
- che nel corso del precedente rapporto di lavoro intercorso con l'I.P.A.B. xxxxxxxxxx", i contributi previdenziali sono stati versati erroneamente all'I.N.P.S. anziché alla C.P.D.E.L. (in seguito I.N.P.D.A.P.), in quanto le II.P.A.B., sin dalle origini, sono state qualificate come organismi aventi natura giuridica di diritto pubblico;
- che l'errato versamento dei contributi previdenziali ha causato, tra l'altro, l'applicazione del meno favorevole sistema di calcolo contributivo conseguente alla gestione dell'I.N.P.S.;
- di aver presentato in data xxxxxxx all'I.N.P.S. domanda di ricongiunzione alla gestione I.N.P.D.A.P. ex art. 2 della Legge n. 29/1979 dei pregressi periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro con l'I.P.A.B. xxxxxxxxxx, al fine di ottenere un'unica pensione;
- che tuttavia in data xxxxx, con atto n. xxxxxx, l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di xxxxx comunicava che la possibilità di riconoscere la ricongiunzione del periodo pari ad anni 25 (venticinque), mesi 7 (sette), giorni

19 (diciannove), era subordinata alla corresponsione di un onere economico pari ad €. 102.570,71;

- di aver presentato in data xxxx ricorso amministrativo interno, presso il Comitato di Vigilanza della Gestione dell'I.N.P.S., respinto con comunicazione del xxxx sul presupposto che "*la richiesta andrebbe "indirizzata al datore di lavoro, nel caso di specie alla xxxxxx o Ente in cui fosse nel frattempo confluita*";

- di aver trasmesso in data xxxx tramite il legale diffida all'A.S.P. Riunite Terra di Bari a corrispondere gli oneri di ricongiunzione pari ad € 102.570,71, stante l'erroneo versamento delle trattenute previdenziali relative al proprio dipendente nel periodo dal xxxxx al xxxxx;

- che l'A.S.P. con p.e.c. del xxxxxx, rappresentava che "*in effetti… la suddetta ASP di xxxxx era iscritta all'AGO dell'INPS, mentre era obbligata ad iscrivere i propri dipendenti all'ex INPDAP istituita con legge delega 24/12/1993, n. 537 e pedissequo d.lgs. 30.06.1994 n. 479*", riconoscendo, quindi, le proprie responsabilità, affermando tuttavia che l'errore *de quo* sarebbe dipeso proprio dal signor xxxxx, il quale fino al xxxxx sarebbe stato il soggetto "*responsabile di tutti i servizi istituzionali con particolare riguardo ai servizi di amministrazione e di contabilità*";

- che la suddetta situazione di irregolarità, consistente nella mancata iscrizione dei dipendenti nella gestione ex INPDAP, era nota a tutti i lavoratori dell'I.P.A.B. xxxxxxx, i quali, nel corso degli anni, hanno più volte manifestato ai componenti dei Consigli di amministrazione succedutisi nel tempo le loro preoccupazioni per il trattamento previdenziale meno favorevole che li avrebbe riguardati;

- che, peraltro, su impulso del signor xxxxxxx, all'epoca segretario dell'I.P.A.B. xxxxxxxxxxx, lo stesso Istituto aveva inoltrato richiesta di iscrizione di tutti i propri lavoratori dipendenti alla gestione C.P.D.E.L., istanza cui tuttavia, vista la pretesa della C.P.D.E.L. di pagamento della somma di circa 400 milioni di lire per il trasferimento dei lavoratori dipendenti alla propria gestione, non è stato dato più seguito.

Riferisce altresì il ricorrente di aver adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, che con sentenza emessa il xxxxxxxx, dichiarava il difetto di giurisdizione.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel riassumere il giudizio, ha formulato le seguenti conclusioni:

A) accertare e dichiarare il diritto al trasferimento gratuito, nei confronti della gestione ex I.N.P.D.A.P. (già C.P.D.E.L.), ora confluita nella gestione unica dell'I.N.P.S., della contribuzione versata nel periodo dal xxxxxxx al xxxxxx dall'I.P.A.B. xxxxxxxxxxxx nei confronti dell'I.N.P.S.;

B) per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. a ricostruire la posizione contributiva del ricorrente mediante il trasferimento, in favore della gestione ex I.N.P.D.A.P. (già C.P.D.E.L.), di tutte le somme da esso Istituto incassate nel periodo dal xxxxxxx al xxxxxxx, ricongiungendole ai contributi versati successivamente a quella data, senza ulteriori oneri per il ricorrente, consentendo allo stesso ricorrente di ricorrere al sistema retributivo ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico;

in via subordinata: C) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità e colpa dell'I.P.A.B. xxxxxxxx (ora A.S.P. Riunite Terra di Bari) per aver erroneamente versato nei confronti dell'I.N.P.S., anziché nei confronti della

gestione ex I.N.P.D.A.P. (già C.P.D.E.L.), i contributi previdenziali relativi al signor xxxxxxxx, nel periodo dal xxxxxxxxx al xxxxxxxxx;

D) per l'effetto, condannare l'A.S.P. Riunite Terra di Bari (già I.P.A.B. xxxxxxxxx), a versare nei confronti dell'I.N.P.S. - gestione ex I.N.P.D.A.P. (già C.P.D.E.L.) la complessiva somma di € 102.570,71, a titolo di oneri per la ricongiunzione dei contributi previdenziali, versati nel periodo dal xxxxxx al xxxxxxx, ai contributi previdenziali, relativi allo stesso ricorrente, versati successivamente a quella data, al fine così di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente e di consentirgli di ricorrere al sistema retributivo ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse ed evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto titolare dell'obbligo contributivo, ovvero dell'obbligo di versare correttamente e integralmente i contributi per i propri dipendenti deve unicamente ritenersi il datore di lavoro.

Nel merito, l'I.N.P.S. ha segnalato che la pensione anticipata in cumulo è stata richiesta dal ricorrente con apposita domanda amministrativa (accolta) del xxxxxx xxxxxxxxxxxx con ciò determinando l'esaurimento del rapporto previdenziale, in quanto tutti i contributi sono stati utilizzati per la pensione VOCUM in godimento.

Infine, l'Istituto resistente ha sottolineato come ai sensi dell'art. 4 della legge n. 338/89, a seguito della depubblicizzazione delle IPAB, non iscrivibili all'INPDAP, il personale poteva entro 90 giorni dalla data di trasformazione dello status giuridico da pubblico a privato (corrispondente alla data di pubblicazione sul bollettino regionale) esercitare il diritto di opzione sia ai fini

pensionistici, che previdenziali, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del xxxxxxxx, è stato assegnato termine al ricorrente di depositare in formato ".eml" o ".msg" i messaggi di posta elettronica certificata, relativi alla notifica, accettazione e avvenuta consegna del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle parti, nonché prova relativa alla estrazione dell'indirizzo pec da un registro ufficiale o comunque qualsiasi prova relativa alla riconducibilità dell'indirizzo pec utilizzato all'A.S.P..

In vista della successiva udienza, la difesa del ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuta notifica all'A.S.P. e ha altresì replicato alle eccezioni dell'I.N.P.S., segnalando in particolare:

- sussisterebbe l'interesse a coltivare l'azione giudiziaria, in quanto, ove fosse avvenuta la ricongiunzione dei periodi contributivi, il ricorrente avrebbe goduto di un sistema di calcolo retributivo e di un trattamento pensionistico e un Tfr superiori, il primo di circa 1.000 euro, il secondo di circa 50.000 euro;
- sussisterebbe la legittimazione passiva dell'I.N.P.S., che avrebbe illegittimamente trattenuto i contributivi erroneamente versati dall'A.S.P.;
- l'I.P.A.B. xxxxxxxx non ha mai esercitato la facoltà/opzione di "depublicizzazione", per cui lo stesso istituto è rimasto e ha continuato ad essere un ente di diritto pubblico, con la conseguenza che i dipendenti hanno conservato lo *status* precedente.

L'I.N.P.S. ha a sua volta replicato confermando la carenza di interesse anche alla luce della rinuncia del ricorrente alla ricongiunzione e depositando altresì copia del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico in cumulo in favore del ricorrente, calcolato secondo il sistema misto.

All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti hanno insistito per le rispettive

conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'A.S.P. (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Riunite Terra di Bari, cui il ricorso risulta ritualmente notificato via pec all'indirizzo istituzionale dell'ente.

Ciò posto, reputa questo Giudice che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall'I.N.P.S., da ritenersi assorbente rispetto alle altre eccezioni, colga nel segno.

Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell'art. 100 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 7, comma 2, c.g.c., "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*".

Nel caso di specie, il ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento con il quale l'I.N.P.S. ha quantificato l'onere a suo carico per la ricongiunzione, ha chiesto, in via principale, "*…il trasferimento, in favore della gestione ex I.N.P.D.A.P. (già C.P.D.E.L.), di tutte le somme da esso Istituto incassate nel periodo dal xxxxxx al xxxxxx, ricongiungendole ai contributi versati successivamente a quella data, senza ulteriori oneri per il ricorrente, consentendo allo stesso ricorrente di ricorrere al sistema retributivo ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico*;".

In buona sostanza, il xxxxx, nel ritenere che l'Ente previdenziale abbia indebitamente incamerato i contributi a suo tempo erroneamente versati alla gestione I.N.P.S. anziché della C.P.D.E.L., ritiene di aver diritto alla ricongiunzione gratuita del periodo lavorativo alle dipendenze dell'Asp, al

fine di conseguire un trattamento pensionistico più favorevole, e in particolare liquidato con il sistema retributivo.

Così ricostruita la domanda oggetto del ricorso in esame, osserva preliminarmente questo Giudice che, dall'esame della documentazione in atti, emerge come il ricorrente abbia espressamente rinunciato alla ricongiunzione a suo tempo richiesta e abbia quindi presentato domanda per la liquidazione di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

Trattasi in particolare di trattamento pensionistico, riconosciuto in favore di "*…soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico*." (art. 1, commi 239 e ss. legge n. 228 del 2012).

Nel caso di specie, in accoglimento della domanda del ricorrente, l'Ente previdenziale ha provveduto a liquidare la pensione in cumulo calcolata secondo il sistema misto per l'importo mensile di €. 3.973,97.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, è evidente come non sussista, né tanto meno il ricorrente ne ha fornito adeguata prova, alcun interesse alla ricostituzione della posizione contributiva mediante ricongiunzione del periodo contributivo alle dipendenze dell'Asp con quello alle dipendenze della Regione Puglia.

In primo luogo, va rilevato che nel ricorso il xxxxxxxxx ha del tutto pretermesso ogni riferimento alla circostanza di aver rinunciato nel 2017 alla domanda di ricongiunzione a suo tempo presentata, e di essere attualmente titolare di trattamento pensionistico in cumulo, circostanza questa che conferma come l'iniziativa giudiziaria in esame appaia avente carattere meramente esplorativo, essendo finalizzata ad una pronuncia, del tutto inammissibile in questa sede, in merito alle eventuali responsabilità connesse all'erroneo versamento dei contributi previdenziali.

Ciò posto, occorre altresì evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto e non provato, giammai il ricorrente, quand'anche avesse ottenuto il trasferimento gratuito dei contributi nella gestione ex I.N.P.D.A.P., avrebbe potuto godere di un trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

Ed infatti, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, l'anzianità contributiva maturata era inferiore ai 18 anni, con la conseguenza che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 335/95, il trattamento pensionistico spettante, anche nel caso di ricongiunzione, non avrebbe potuto che essere liquidato secondo il sistema misto, come in effetti avvenuto per la pensione in cumulo attualmente in godimento.

Inoltre, il ricorrente, cui spetta il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha fornito alcuna prova, eventualmente mediante una consulenza contabile di parte, in merito alla circostanza che, ove fosse avvenuto il trasferimento gratuito dei contributi, il trattamento pensionistico sarebbe stato di importo superiore a quello in godimento.

Il xxxxxxx, infatti, si è limitato del tutto apoditticamente a segnalare che il

trattamento pensionistico sarebbe stato "…*pari a circa € 1.000,00 in più rispetto a quanto attualmente percepito*", senza che tuttavia sia stato fornito alcun elemento probatorio a supporto di tale asserzione.

Né tanto meno può desumersi in via deduttiva la prova della sussistenza dell'interesse, come preteso dal ricorrente, per il sol fatto che l'I.N.P.S. avrebbe richiesto per la ricongiunzione il pagamento di un onere quantificato in €. 102.570,71.

Come correttamente evidenziato dall'Ente previdenziale, infatti, il calcolo dell'onere per la ricongiunzione avviene in base alla quantità dei contributi da ricongiungere, all'età, al sesso e alla retribuzione del lavoratore alla data della domanda.

Non si intende dunque, né se ne è data contezza alcuna, come la previsione di un onere per la ricongiunzione possa di per sé essere sintomatica della liquidazione di un trattamento più favorevole di quello attualmente in godimento.

Infine, non appare idonea a corroborare l'interesse ad agire la circostanza, anch'essa invocata in maniera del tutto generica, che la ricongiunzione avrebbe comportato un ulteriore immediato vantaggio economico anche in ordine al T.F.R..

Al riguardo, è sufficiente considerare che, sotto tale profilo, la domanda volta ad ottenere la ricongiunzione gratuita al fine di ottenere un Tfr più favorevole, sarebbe da considerarsi inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008), in quanto esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di

questo Giudice ma di quello Ordinario (*ex plurimis*; Sez. giur. Lombardia, sent. 83/2017, Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019).

L'insussistenza di interesse ad agire rispetto alla domanda in via principale priva altresì di utilità pratica anche la pretesa, presentata in via subordinata, di ottenere una pronuncia in merito alla declaratoria della responsabilità dell'Asp per l'erroneo versamento dei contributi previdenziali, con conseguente condanna della stessa Azienda al pagamento dell'onere liquidato per la ricongiunzione.

In primo luogo, come detto, il procedimento avviato dal ricorrente per la ricongiunzione si è poi concluso con la rinuncia alla stessa, circostanza che renderebbe *inutiliter data* una pronuncia di condanna dell'Asp.

Inoltre, non è stata fornita alcuna prova in merito alla circostanza che, ove l'onere della ricongiunzione fosse stato assolto da parte dell'ex datore di lavoro, il trattamento pensionistico sarebbe stato più favorevole rispetto a quello attualmente in godimento.

Non si vede dunque quale interesse possa avere il xxxxxxx, se non appunto in un'ottica meramente esplorativa, all'affermazione della responsabilità dell'Asp rispetto ad un errore in conseguenza del quale non risulta aver subìto alcuna conseguenza pregiudizievole sotto il profilo del trattamento pensionistico.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La natura della decisione, che ha definito il giudizio mediante l'accoglimento di un'eccezione preliminare, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.XXXX,** lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 21 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa

(f.to digitalmente)

Depositata il 31.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

(f.to digitalmente)

Depositata il 31.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 31.1.2025 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)